

02878-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI
FRANCESCO MARIA CIAMPI
DONATELLA FERRANTI
EUGENIA SERRAO
MARIAROSARIA BRUNO

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez. 6/2021
CC - 08/01/2021
R.G.N. 7414/2020

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/12/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

Lette le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza di patteggiamento emessa in data 12/12/2019, ha applicato a (omissis) la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, commesso in (omissis).

Ha inoltre applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura di anni tre.

L'esponente rappresenta, allegando documentazione a sostegno, che il veicolo condotto dall'imputato (Peugeot 207 tg. (omissis)) è di sua proprietà. Pertanto, il giudice non avrebbe dovuto fare luogo al raddoppio della durata della sanzione amministrativa.

Il P.G., con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi in anni uno e mesi sei.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre tuttavia procedere a talune necessarie precisazioni.

In primis deve essere risolto positivamente il quesito riguardante la possibilità di impugnare, innanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento, pure a seguito della entrata in vigore (in data 3 agosto 2017) dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. recita: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e

la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Ciò posto, la questione riguardante la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, è stata positivamente risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Rv. 279349: "E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative").

3. Venendo al caso in esame, il giudice ha ritenuto che il veicolo appartenesse a persona estranea al reato, provvedendo al raddoppio ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

In motivazione, sul punto, si legge: "All'accertamento di responsabilità penale consegue la determinazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da quantificarsi in ragione del tasso alcolemico riscontrato e delle modalità con cui si è svolto il fatto nonché della personalità dell'imputato gravato da precedenti anche specifici in anni uno e mesi sei, raddoppiati a anni tre ai sensi dell'art. 186 c 2 lett C non essendovi prova della titolarità del veicolo in capo al (omissis)".

Poiché risulta dagli atti allegati al ricorso (cfr. in particolare consultazione sistema informativo ACI) che il veicolo appartiene al ricorrente a far data dal 17/11/2017, il giudice è incorso nell'errore lamentato.

Deve aggiungersi che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo. Invero, l'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ultimo periodo prevede: *"Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter"*. In assenza di richiesta del P.M. il provvedimento non può essere adottato.

Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ravenna per le necessarie determinazioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per le necessarie determinazioni al Tribunale di Ravenna.

Così deciso in data 8 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Marjarosaria Bruno



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25/01/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

